

N. 7753 /2015 R.G.TRIB.

██████████ LL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

XXXX XXXXX, nato in IRAN il xxxxxxxxxx, *alias* XXXX XXXXX, *sedicente*, N. VESTANET TA0001182, elettivamente domiciliato in Taranto, Via Alto Adige 95 presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Stigliano, che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona del Ministro *pro tempore*

RESISTENTE – CONTUMACE

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. XXXX XXXXX, cittadino iraniano, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 7/8/2015 e notificata il 27/8/2015, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha disposto la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, rigettando sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria.

Non si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce. Se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.

Si è proceduto, a sua richiesta, all'ascolto del richiedente.

All'esito, è intervenuto il Pubblico ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziario trasmesso non risultano precedenti penali a suo carico, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.



2. Il richiedente, premesso di essere nato e vissuto in Iran nel villaggio di Sarchi, nella provincia di Sanandaj del Kurdistan iraniano, di etnia curda, ateo, di buona scolarizzazione (11 anni di scuola), in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – di essersi avvicinato nel febbraio 2005 al partito Komala Zahmat Keshan Kurdistan (KZK) e di esserne diventato membro nel 2006, svolgendo attività di propaganda e di supporto ai peshmerga che si recavano nel suo villaggio, provenienti dal confine con l'Iraq, e che nel 2008 fu informato da responsabili del partito del fatto che il governo iraniano era venuto a conoscenza dell'attività da lui svolta a sostegno dei peshmerga, probabilmente perché uno di essi era scappato e poteva avere rivelato alle autorità iraniane il tipo di attività che egli svolgeva; gli fu consigliato dai responsabili del partito – insieme a suo fratello, nella medesima situazione – di nascondersi per un po' di tempo. Andarono allora, nell'agosto 2008, in un paese che si chiama Bashmak, quindi in un altro paese, Penjwen (in territorio iracheno, N.d.R.), da lì furono presi e tenuti in una caserma Peshmerga per circa un mese e mezzo, dopodiché si recarono in Turchia, quindi in Grecia. Andò in Norvegia, dove presentò domanda di asilo nell'ottobre dello stesso anno, rigettata circa un anno dopo in quanto non creduto. Arrivò successivamente in Italia (con tempistica e modalità non chiarite) e presentò nuova domanda.

Teme in caso di rientro in Iran di essere arrestato, e di non sapere con quali conseguenze, avendo violato la legge iraniana aderendo ad un partito antigovernativo ed inoltre essendo ateo.

3. La Commissione territoriale ritiene non credibile il racconto del richiedente in quanto:

- vago e superficiale sull'ideologia del partito;
- non coerente con le informazioni sul paese di origine consultate, in particolare sulle modalità di reclutamento nel Komala Zahmat Keshan Kurdistan, che parlano di un lungo e articolato lavoro di indagine prima di accogliere una richiesta di adesione al partito, mentre il richiedente avrebbe parlato di un superficiale sistema di controllo preliminare, con successivo accoglimento ed affidamento immediato di incarichi di responsabilità;
- superficiale anche il riferimento alle attività svolte per il partito,
- il richiedente ha prodotto una lettera di referenza del partito, ma dalle fonti consultate il partito KZK non fornisce lettere di raccomandazione direttamente ai richiedenti asilo;
- non sarebbe infine convincente la professione di ateismo rivendicato dall'istante, non emergendo un intimo convincimento nel rifiuto della religione e di ogni tipo di culto, ed anche la descrizione dell'allontanamento dalla religione musulmana e le sue motivazioni ad esso sottese sarebbero vaghe e suberificali. Da ciò apparirebbe probabile che l'essersi allontanato dalla religione islamica non si sia tradotto in una esposizione pubblica di natura tale da far ritenere che le autorità iraniane ne siano venute a conoscenza; il percorso religioso dell'istante infatti non corrisponderebbe ad una reale convinzione religiosa, ma ad un allontanamento dalle diverse confessioni dell'Islam, tale da non avere inciso sulla sua identità e coscienza, pertanto senza rischio, nel rientrare in patria, di compiere atti idonei ad esporlo a pericolo.

4. Le argomentazioni della Commissione non appaiono convincenti al fine di escludere la veridicità del racconto del richiedente; tali motivazioni appaiono in parte non condivisibili ed in parte, semmai, richiedono un approfondimento istruttorio. Tenuto conto delle dichiarazioni rese sia davanti alla Commissione territoriale sia in questa sede, si osserva:



a) quanto all'**ideologia del partito**, il richiedente risponde in Commissione che il partito è socialista e difende il popolo, i lavoratori, la libertà, le donne ed è a favore del federalismo per il Kurdistan; spiega poi di essersi avvicinato al partito perché il governo iraniano tratta malissimo i curdi ("è come se non esistessimo"), anche per la differenza religiosa (i curdi sono sunniti). In tal modo egli indica in effetti i tratti essenziali del Komala Party; considerato che egli non afferma di essere un peshmerga (che vengono sottoposti ad una preparazione specifica ¹), ma un mero aderente, o simpatizzante, che forniva un supporto logistico e pratico, tenuto conto che lo stato di mero "aderente" è il presupposto per accedere al *training* per diventare peshmerga (ad eccezione di quanto avviene nel SHKI (Kurdish Organization of the Communist Party of Iran, 'Sazmane Kurdistan Hezbe Kommuniste Iran'), dove l'ordine è temporalmente invertito (non si può essere aderenti se prima non si è peshmerga}), considerato infine che il commissario, a seguito della risposta sopra riportata, non ha posto ulteriori domande per approfondire la conoscenza del richiedente sul partito, la risposta appare adeguata.

Maggiori dettagli ha fornito il richiedente in udienza, con risposta che – tenuto conto di quanto sopra – appare comunque adeguata: *"è un partito politico, non religioso, vogliamo un Iran federale, non vogliamo dividerci dall'Iran. Avere la nostra lingua, scrivere e poter studiare nella nostra lingua. L'altro scopo è la distruzione della repubblica islamica perché fino a quando ci sono loro noi non abbiamo speranze; e poi anche l'uguaglianza di diritti tra uomini e donne, proteggere i diritti dei lavoratori, questo spiega il riferimento al socialismo. Per noi è importante simbolicamente il 1 maggio, giorno dei lavoratori e l'8 marzo festa della donna"*.

b) Sulle **attività svolte per il partito**, il richiedente ha precisato di essersi limitato alle attività elencate, ovvero di distribuire volantini del partito agli abitanti della città, di ospitare i peshmerga quando venivano in città fornendo ogni utile supporto logistico ed aiutandoli al termine della visita a riprendere la via per le montagne; quanto all'attività di propaganda, ha specificato che veniva svolta in giorni speciali, quali *"il primo maggio, l'8 marzo, il 26 Rebandan, il giorno di Komala e il 15 febbraio"*. L'attività descritta appare sufficientemente dettagliata e, d'altra parte, se quella era l'attività svolta, non si comprende cosa avrebbe dovuto dire di più il richiedente.

Inoltre il riferimento alla distribuzione di materiale propagandistico nei giorni speciali, è confermato dal citato documento *Danish Refugee Council - Iranian Kurds On Conditions for Iranian Kurdish Parties in Iran and KRI, Activities in the Kurdish Area of Iran, Conditions in Border Area and Situation of Returnees from KRI to Iran 30 May to 9 June 2013* (d'ora innanzi per brevità: *Iranian Kurds*): al 1.3.4.1, pag. 45, riferisce che le attività propagandistiche vengono specialmente svolte nel *"Komala Day, Pesmerga Day, International Worker's Day, Women' Day etc."*.

¹ Dal documento *Danish Refugee Council - Iranian Kurds On Conditions for Iranian Kurdish Parties in Iran and KRI, Activities in the Kurdish Area of Iran, Conditions in Border Area and Situation of Returnees from KRI to Iran 30 May to 9 June 2013*, September 2013, 4/2013 ENG, available at <http://www.refworld.org/docid/528dc7a74.html> [accessed 16 July 2017], con riferimento ad altro partito tra quelli che compongono la complessa "galassia" dei partiti di opposizione curdo-iraniani, ovvero al *Kurdistan Democratic Party of Iran* (KDPI) emerge (pag. 34) che l'addestramento dei peshmerga include la politica e l'ideologia del partito, i principi della democrazia, i diritti delle donne, l'educazione dei giovani alla presa di distanza dalle droghe e dai gruppi terroristici, cultura e lingua del Kurdistan, federalismo, diritto e relazioni internazionali, diritti umani. Nel documento citato, le informazioni sul contenuto del *training* dei peshmargas negli altri partiti curdi non sono altrettanto dettagliate (e, in particolare, non ve ne sono affatto in relazione al KZK), ma vi è da ritenere che tale contenuto sia analogo.

² Cfr. *Danish Refugee Council - Iranian Kurds ...*, cit. § 3.1.7, pag. 44



c) In relazione alle **modalità di reclutamento nel KZK**, il citato documento *Iranian Kurds* (che è il medesimo citato dalla Commissione nel provvedimento impugnato), nella parte relativa al KZK (§ 3.2.3, pag. 46), precisa quanto segue: il partito ha una speciale procedura per coloro che arrivano nel Kurdistan irakeno per diventare peshmerga, che consiste in una dettagliata discussione con la persona, che verte, ad esempio, su chi egli conosca nella città di origine. Inoltre, vengono portate avanti indagini in relazione al *background* personale dell'aspirante da cellule del partito in Iran. Tali indagini vengono svolte anche se la persona è già membro del partito, o suo familiare (dal che pare evincersi che per divenire membri del partito vi è un'indagine meno approfondita). Ogni persona che chiede di unirsi al partito è posta sotto esame.

Ora, in merito il richiedente ha dichiarato: di essersi avvicinato al partito tramite un amico che conosceva bene e di cui si fidava, a cui avevano ucciso il padre e due zii; che nel febbraio 2005 lui ed il suo amico si recarono nel Kurdistan iracheno, a Suleimania, vennero fatti salire e incappucciati in macchina, perché una volta alla caserma i peshmerga non dovevano riconoscerli in quanto loro avrebbero lavorato di nascosto; che lì gli fu spiegato cosa avrebbero dovuto fare, ovvero prendere il peshmerga quando arrivava nella loro zona e fare le attività di propaganda di cui sopra nei giorni stabiliti; che gli uomini del partito conoscevano la sua famiglia e la controllavano; che tale controllo – per quanto a sua conoscenza - si svolse in due casi mandando loro delle persone, che il richiedente e l'amico pensavano fossero peshmerga, ma che non lo erano ed erano stati mandati solo per verificare se loro erano degni di fiducia; che divenne membro del partito alla fine del 2006.

Tale procedura di affiliazione appare congrua, considerato: che – come già sottolineato - il richiedente non era un peshmerga, ma un semplice aderente; che le indagini più approfondite vengono svolte nei confronti di chi, già membro del partito, richiama di diventare peshmerga; che inoltre alla domanda su quali controlli venissero svolti nei confronti della sua famiglia (domanda cui egli risponde citando la “messa alla prova” di cui si è detto) è plausibile che il richiedente non possa avere maggiori informazioni, trattandosi appunto di controlli fatti non apertamente, ma che sotto questo profilo un dato significativo è quello del lungo tempo intercorso tra il primo colloquio e l'accettazione, ovvero circa un anno e mezzo.

d) Quanto alla **lettera di raccomandazione** prodotta, all'udienza del 14/9/2006, l'interprete l'ha tradotta sinteticamente: si dichiara che il richiedente è iscritto dal 2005 e che dal 2006 è diventato membro ufficiale riconosciuto del partito; inoltre, che il suo nome è stato scoperto dalle autorità dell'Iran e quindi la sua vita era a rischio. L'intestazione è Kumala Zahmet Keshan Kurdistan.

Si osserva, in proposito, che nel citato documento *Iranian Kurds* (§ 3.2.4, pag. 46) il segretario generale del KZK, Omar Elkhanizade, riferisce che il partito emette lettere di raccomandazione sia per i membri che per i simpatizzanti per sostenerli nelle procedure di asilo, dopo aver svolto un'indagine sulla loro posizione nel partito, sulle attività svolte dai simpatizzanti, sul se gli stessi siano minacciati, e se quindi vi sia rischio per loro in caso di ritorno in Iran. Elkhanizade precisa poi che tali lettere vengono trasmesse direttamente alle autorità dell'asilo. Non viene chiarito però se tale scelta, ovvero di trasmettere le lettere direttamente alle autorità, sia recente o meno.



Per completezza, va precisato che la Commissione territoriale, nel provvedimento impugnato, cita letteralmente, in realtà, un passo riferito non al KZK, ma ad altro partito, il Komala Party of Iranian Kurdistan; in tale passo (§ 3.3.5, pag. 48), in maniera ancora più forte si afferma che se i richiedenti dovessero oggi produrre direttamente delle lettere di raccomandazione, queste dovrebbero considerarsi artefatte.

Vi è peraltro nello stesso paragrafo un altro passo assai rilevante, in cui si precisa che *“nel passato, queste lettere erano consegnate al membro del partito. Questa pratica è stata tuttavia abbandonata quando si scoprì che vi erano false lettere di raccomandazione. Oggi, il partito non consegna più lettere di raccomandazione direttamente ai richiedenti asilo”*.

È vero che ci si riferisce ad altro partito, ma dalla lettura complessiva del documento emerge che il comportamento dei vari partiti, sul punto delle lettere di raccomandazione, è analogo. E da ciò si può inferire, con un buon grado di probabilità, che così avvenisse anche in passato e che quindi nel 2008 il KZK possa avere trasmesso al richiedente la lettera in oggetto. O quanto meno, applicando il principio del beneficio del dubbio³, ciò non si può escludere.

e) con riferimento infine alla **professione di ateismo** del richiedente, si tratta a parere dello scrivente di aspetto secondario rispetto a quelli sin qui esaminati; in ogni caso, anche se – sintetizzando – la sua scelta dovesse qualificarsi non di ateismo vero e proprio, ma di semplice agnosticismo e/o di presa di distanza dalle forme religiose tradizionali (e in particolare dall’Islam), resta il fatto che egli in Iran non potrebbe manifestare liberamente tali convinzioni, essendo sottoposto in caso contrario al serio pericolo di persecuzioni.

Oltre a quanto si è sin qui detto in merito alle argomentazioni del provvedimento impugnato, si osserva poi che il richiedente ha dimostrato (sia davanti alla Commissione che in udienza) conoscenze sulla struttura del partito KZK e (in udienza) sulle differenti articolazioni del Komala Party (cfr. in particolare il verbale di udienza di audizione) e che, valutato nel complesso, il suo racconto appare credibile.

Deve in conclusione ritenersi che il richiedente abbia assolto l’onere postogli dall’art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: *“a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”*). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

Va aggiunto, infine, che allo scopo di sciogliere ogni dubbio sulla veridicità del racconto e sulla sussistenza o meno del rischio di persecuzione, con ordinanza del 23/3/2017 è stato

³ *“Il principio del beneficio del dubbio riflette il riconoscimento delle considerevoli difficoltà che i richiedenti devono affrontare per ottenere e fornire prove a sostegno della loro domanda, oltre che delle conseguenze gravi che potrebbero derivare da un diniego errato di protezione internazionale. Nel caso in cui rimanga un elemento di dubbio, l’applicazione del beneficio del dubbio permette ai funzionari preposti all’esame delle domande di raggiungere una conclusione chiara sulla possibilità di accettare la credibilità di un fatto”, su http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Al_di_1_della_prova_-_La_valutazione_della_credibilita_nei_sistemi_di_asilo_dell_Unione_Europea_-_Maggio_2013.pdf*



disposto richiedersi al Komala Party la seguente informazione: “*questo Giudice, deputato a decidere sulla domanda di asilo presentata dal sig. XXXX XXXXX, richiede al Komala Party se il documento prodotto con il n. 6, allegato alla presente, sia autentico oppure se si tratti di un falso. Inoltre, anche qualora il documento risultasse non autentico, chiede se le informazioni contenute nel documento corrispondano a verità e, in ogni caso, se il sig. XXXX XXXXX risulti essere stato tra i membri o simpatizzanti del Komala Party. Si prega, ove possibile, di rispondere in lingua inglese o francese. Le informazioni dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi email (...) Si fa presente urgenza di quanto richiesto.*” Il provvedimento è stato tradotto in lingua curda e trasmesso ad affidabili indirizzi email reperiti in rete nel sito ufficiale del Komala Party. Tuttavia, nonostante i solleciti, non è ad oggi pervenuta alcuna risposta ed occorre quindi decidere sulla base degli ordinari criteri di cui all’art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007, di cui si è già detto.

5. Protezione accordabile. Il richiedente è esposto al rischio di persecuzione derivante dall’adesione ad un partito politico. Appare pertanto evidente l’integrazione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall’art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Con riferimento alle **spese di causa**, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell’art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest’ultima “*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*”. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui “*effettuata a carico di un’amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all’evidenza un non senso*” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell’art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Visto l’art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011, riconosce al ricorrente nato in IRAN il XXXX XXXXX *alias*, *sedicente*, N. VESTANET TA0001182, lo *status* di rifugiato di cui all’art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 ed all’art. 2 comma 1 lett. e) ed f) d.lgs. 251/2007.
- Nulla sulle spese di giudizio.

Lecce, 17/7/2017

Il Giudice
(Ottavio Colamartino)

